

# COMUNE DI FRIGNANO

## Provincia di Caserta

### ALIQUOTE IMU-TASI ANNO 2017

IMMOBILI	IMU	TASI
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE .	NON DOVUTA	NON DOVUTA
ABITAZIONI PRINCIPALI VILLE E CASTELLI A/1- A/8 - A/9 e pertinenze	ALIQUOTA 4,00 per mille DETRAZIONE EURO 200,00 CODICE TRIBUTO 3912	ALIQUOTA 2,00 per mille CODICE TRIBUTO 3958
ALTRI FABBRICATI	ALIQUOTA al 7,60 per mille CODICE TRIBUTO 3918	ALIQUOTA 2,00 per mille CODICE TRIBUTO 3961
AREE EDIFICABILI	ALIQUOTA 7,60 per mille CODICE TRIBUTO 3916	ALIQUOTA 2,00 per mille CODICE TRIBUTO 3960
TERRENI AGRICOLI	ALIQUOTA 7,60 per mille CODICE TRIBUTO 3914	NON DOVUTA

**SCADENZE IMU – TASI ACCONTO 50% 16.6.2017 SALDO 50% 16.12.2017**

#### ABITAZIONI IN COMODATO

La legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) art. 1, comma 10, ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A /1 – A/8 – A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio oppure figlio/genitore).

Le condizioni sono le seguenti:

1. il comodatario deve utilizzare l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito come abitazione principale;
2. il contratto di comodato gratuito, deve essere regolarmente registrato presso qualunque ufficio della Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato;
3. Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere ubicata nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato ed avere categorie catastali diverse da A1- A8 e A9;
4. i soggetti passivi (comodanti), ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui sopra , devono attestare i requisiti nel modello di dichiarazione previsto dall'art.9, comma 6, del D. Lgs. n.23 del 14.3.2011 (Dichiarazione IMU).

**LA TASI non è più dovuta in caso di immobili in locazione dagli occupanti/inquilini se l'unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale.**

**SONO ESENTI dal pagamento IMU I Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione**

IL Resp. Settore Finanziario

Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio